

COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO CIMITERI	
28 DIC 2022	
PG 402798	/ 2022
Cl. 16	Fsc. 21



COMUNE DI BRESCIA

IL SINDACO

Oggetto: Svolgimento dei servizi nei cimiteri cittadini di Brescia per l'anno 2023

Visti:

- l'art. 22 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- l'art. 38 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- l'art. 46 del Regolamento dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione C.C. n. 386 del 7.2.1990

ai sensi dei quali il Sindaco disciplina l'orario di apertura dei Cimiteri, dei trasporti funebri e le modalità per la sosta dei defunti in transito;


Richiamato l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.gs n. 267/2000;

DISPONE

1. I trasporti funebri effettuati all'interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività funebre. Il personale dipendente delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. Per ogni movimentazione di feretro deve essere garantita la presenza di almeno quattro necrofori.
2. Il servizio di trasporto funebre, svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre, termina con la collocazione del feretro sul carrello porta salme, sul montafereetri, sul calafereetri o nella camera mortuaria del cimitero.
Le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale dipendente o incaricato dal Comune di Brescia. Le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione in sepolture private sono svolte da imprese il cui oggetto sociale contempli l'effettuazione delle suddette operazioni.
Le prescrizioni sopra indicate devono essere osservate anche delle imprese esercenti l'attività funebre in altri Comuni che eseguono il trasporto di defunti destinati a essere sepolti nei cimiteri di Brescia.
3. Non sono consentiti l'ingresso e la sepoltura di defunti nei cimiteri cittadini la domenica e i giorni festivi ad eccezione dei seguenti giorni:
 - 10 aprile 2023
 - 1 maggio 2023
 - 24 dicembre 2023
 - 26 dicembre 2023



COMUNE DI BRESCIA



4. I funerali, religiosi o civili, si celebrano dal lunedì al sabato, nei seguenti orari:

Mattino: ore 09.00 - 10.30
Pomeriggio: ore 13.45 - 15.30

ad eccezione del giovedì mattina in cui non si celebrano i funerali religiosi, come richiesto dalla Curia di Brescia.

5. Per ragioni di carattere climatico, ovvero per particolari contingenze, tali fasce orarie potranno essere modificate con autorizzazione del Servizio Cimiteri, nel limite di 30 minuti di anticipo o differimento.
6. I trasporti di cadaveri svolti interamente nel territorio cittadino, con o senza la celebrazione di funerali religiosi o civili, con destinazione finale nei cimiteri cittadini, devono essere eseguiti nei giorni e negli orari sopra indicati.
7. Per ogni orario sopra specificato è consentito l'ingresso e la sepoltura contemporaneamente di non più di tre feretri nei cimiteri suburbani e di non più di tre feretri nel cimitero Vantiniano, con le specificazioni indicate nei punti successivi.
8. L'orario di ingresso e di sepoltura nei cimiteri cittadini di feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero è stabilito dal Servizio Cimiteri.
9. Le autorizzazioni per il trasporto, per la sepoltura nei cimiteri cittadini di resti ossei o ceneri e per il trasporto al Tempio Crematorio di resti mortali/resti ossei sono rilasciate dal Servizio Cimiteri.
10. È consentito l'ingresso contemporaneo nel medesimo Cimitero suburbano di due feretri, purché siano destinati uno all'inumazione e uno alla tumulazione in zone diverse del cimitero.
11. È consentito l'ingresso contemporaneo di tre feretri nel Cimitero Vantiniano, purché siano destinati uno all'inumazione e due alla tumulazione in zone diverse del cimitero.
12. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre deve essere di norma inoltrata al Servizio Cimiteri almeno il giorno precedente a quello stabilito per il trasporto.
13. I trasporti di defunti dal Comune di Brescia ad altri Comuni o all'estero, possono essere eseguiti tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Se tali trasporti comprendono la celebrazione di funerali religiosi o civili, le cerimonie dovranno essere celebrate rispettando i giorni e gli orari previsti dai punti 3 e 4 della presente ordinanza.
14. I cortei funebri sono effettuati utilizzando autovetture. Il cimitero deve essere raggiunto utilizzando il tragitto più breve. La durata dell'eventuale corteo funebre a piedi non può normalmente superare i quindici minuti.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Brescia e inviata all'ATS (già ASL di Brescia) di Brescia, alla Polizia Locale, alla Curia Diocesana, alle imprese funebri operanti abitualmente sul territorio, alla Prefettura di Brescia per



COMUNE DI BRESCIA

opportuna informazione alle Prefetture d'Italia e ai Comuni di rispettiva competenza territoriale.

AVVERTE

Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno validità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e potranno essere modificate o annullate solo con specifico provvedimento del Sindaco. Ogni precedente ordinanza riguardante i trasporti funebri effettuati nel territorio cittadino è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza, sui trasporti funebri e all'esercizio dell'attività funebre, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Emilio Delbono



Brescia, data del protocollo